

Disciplina della portualità di competenza regionale.

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009, e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:

- a)** separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e attività d'impresa;
- b)** trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- c)** libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;
- d)** tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;
- e)** promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
- f)** semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con

proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.